



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 5/2009

**OGGETTO:** Articolo 6 delle Norme di Attuazione del PAI Delta - estensione dell'applicabilità del "*Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali*" (adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 11 del 18 marzo 2008) alle aree del Demanio fluviale ed alle pertinenze idrauliche demaniali presenti nell'ambito territoriale del PAI Delta.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il DPCM 13 novembre 2008, recante "*Approvazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del 19 luglio 2007, n. 5*"

VISTO, INOLTRE,

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;



- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”;
- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

#### **RICHIAMATI**

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*” (PAI);
- l'articolo 32 (*Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali*) dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;
- la propria Deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*” (PAI Delta);
- l'art. 6 (*Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali*) dell'Elaborato 5 (*Norme di Attuazione*) del PAI Delta;
- la propria Deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il “*Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali*”

#### **PREMESSO CHE**

- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI, approvato con DPCM 24 maggio 2001) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi del già menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989. Tale Piano, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali (introdotta dal precedente *Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*, approvato con DPCM 24 luglio 1998) all'intero ambito territoriale del bacino idrografico del Po, ad esclusione del Delta;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007, questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*” (di seguito brevemente definito PAI Delta) che ha introdotto il sistema delle Fasce fluviali alla porzione del bacino del fiume Po costituito dal sottobacino che, dall'incile del Po di Goro, si estende a nord, sino al limite del bacino idrografico, come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998 e



a sud al ramo del Po di Goro, adattando tale sistema alle peculiarità idrauliche ed idrogeologiche che caratterizzano tale ambito territoriale;

- il PAI Delta è stato successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008;

**CONSIDERATO CHE**

- tra le finalità perseguite dal PAI in relazione alle Fasce fluviali vi è l'obiettivo di assicurare la miglior gestione del demanio fluviale;
- a tale scopo, l'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che il rilascio di nuove concessioni di terreni demaniali ricadenti all'interno delle Fasce fluviali A (*Fascia di deflusso della piena*) e B (*Fascia di esondazione*), nonché il rinnovo delle concessioni preesistenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata e riferiti a porzioni significative ed unitarie del demanio fluviale, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, stabilendo altresì che l'organo istruttore trasmetta tali progetti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione di un parere *vincolante* di compatibilità con le finalità del PAI;
- al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione degli strumenti di Piano su tutto l'ambito del bacino del Po interessato dalla delimitazione delle Fasce fluviali, l'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI Delta ha introdotto una disciplina analoga a quella di cui al citato articolo 32 anche con riferimento alle aree del demanio idrico ed alle pertinenze idrauliche demaniali che si trovano nell'ambito del territorio classificato come Fascia A-B (*Fascia dell'alveo di piena*) dall'art. 5, comma 2 delle medesime NA del PAI Delta;
- con riguardo all'ambito territoriale del PAI, a seguito di un primo periodo di applicazione dell'art. 32 delle NA di tale Piano stralcio ed in relazione all'importanza strategica degli obiettivi perseguiti da detta norma, è emersa la necessità di procedere all'adozione di un apposito *Regolamento di attuazione* finalizzato a fornire una più puntuale ed articolata definizione della procedura sinteticamente delineata dal comma 4 del medesimo art. 32 NA per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di bacino. Tale Regolamento, in particolare, prevede la valutazione di progetti di gestione relativi a porzioni di demanio idrico privi delle caratteristiche di significatività ed unitarietà, fornendo criteri per procedere a detta valutazione, nonché lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate a consentire una valutazione complessiva della coerenza tra la gestione del demanio idrico e le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione di bacino;
- il suddetto Regolamento è stato adottato da questo Comitato con propria Deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 delle Norme di Attuazione del PAI;

**ATTESO CHE**

- in ottemperanza a quanto stabilito dal citato art. 17 comma 6<sup>ter</sup> della legge 18 maggio 1989, n. 183 (ora trasposto nell'art. 65, comma 8 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) gli stralci che costituiscono il Piano di bacino devono costituire fasi



*sequenziali ed interrelate* rispetto a quelli che sono i necessari contenuti del Piano di bacino nel suo complesso, nel rispetto della considerazione sistemica del territorio;

- con la previsione dei criteri di cui al punto precedente, il legislatore ha chiaramente inteso stabilire che, nella redazione dei vari stralci che compongono il Piano di bacino del Po, venga sempre rispettato un generale principio di unitarietà della pianificazione, in modo da assicurare che, negli strumenti di Piano, la considerazione ed il trattamento riservato a situazioni caratterizzate da un alto grado di affinità siano, per quanto possibile, uniformi ed omogenei, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità che la legge assegna a tale tipologia di pianificazione;
- per i motivi di cui al punto precedente, sussiste quindi la necessità di estendere l'applicazione del Regolamento di attuazione dell'art. 32 del NA del PAI alle aree del Demanio idrico ed alle pertinenze idrauliche demaniali incluse nell'ambito della Fascia A –B del PAI Delta di cui al citato art. 6 delle NA di tale Piano stralcio, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 4 *ter*, comma 1 delle medesime NA (il quale espressamente dispone che *“al fine di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente Piano, l’Autorità di bacino del fiume Po può adottare, con deliberazione del Comitato Istituzionale, uno o più regolamenti per l’organizzazione delle proprie funzioni. Le norme regolamentari assicurano l’ordinato svolgimento, da parte della stessa Autorità di bacino, del compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio interessato dalle Fasce A-B, C1 e C2 dal presente Piano, ponendo la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una visione di tutela unitaria e integrata dell’ambiente naturale, della produzione agricola e della difesa del territorio”*);

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

#### **CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE**

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo



nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

#### ACQUISITO

- il parere *favorevole*, espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 24 marzo 2009;

#### RITENUTO

di estendere l'applicazione del vigente "*Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali*" alle aree del demanio idrico ed alle pertinenze idrauliche demaniali di cui all'art. 6 delle Norme di Attuazione del "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*";

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto


### DELIBERA

#### ARTICOLO 1

1. L'applicazione del "*Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali*", adottato dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008 per l'ambito territoriale di riferimento del PAI è estesa, con analogo valore ed efficacia, anche all'ambito territoriale di riferimento del "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*" (PAI Delta), ai fini dell'attuazione dell'art. 6 (relativo a *Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali*) delle NA di quest'ultimo Piano stralcio.

**Il Dirigente incaricato del  
Coordinamento della Pianificazione di  
bacino**

(Dott. Francesco Puma)


**Il Presidente**

(On. le Roberto Menia)

